

**Omissis**

**RITENUTO IN FATTO**

1. - Con ordinanza deliberata in data 7 dicembre 2012, depositata in cancelleria il 25 febbraio 2013, il Tribunale di Trieste rigettava l'incidente di esecuzione avanzato nell'interesse di (OMISSIS) ex articolo 666 c.p.p.. Il giudice chiariva che, nei confronti del (OMISSIS), era stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza 15 luglio 2011 che lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, un ordine di esecuzione con contestuale sospensione. A seguito della mancata notificazione al prefato di tale provvedimento il Pubblico Ministero emetteva decreto di irreperibilità nonché un successivo decreto di revoca della sospensione dell'ordine di esecuzione con ripristino del medesimo in data 22 maggio 2012.

2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione (OMISSIS) chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

a) Con il primo motivo di doglianza veniva eccepita la violazione dell'articolo 160 c.p.p. atteso che il decreto di irreperibilità non potrebbe essere emesso nel giudizio di esecuzione ma solo in quello di cognizione;

b) con il secondo motivo di impugnazione veniva eccepita la violazione dell'articolo 159 c.p.p., atteso che il decreto di irreperibilità è stato notificato al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio e non a un difensore appositamente nominato ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., commi 2 e 3;

c) con il terzo motivo di doglianza veniva rilevata l'insufficienza delle ricerche prodromiche al decreto di irreperibilità atteso che le medesime sono state effettuate in sette giorni non tenendosi conto che il (OMISSIS) non si trovava sul territorio nazionale;

d) con il quarto motivo di doglianza veniva rilevata la violazione dell'articolo 656 c.p.p., comma 8 bis; nulla aveva argomentato il giudice sulla circostanza che, a seguito delle modalita' di notificazione eseguite dal Pubblico Ministero, doveva ritenersi quanto meno probabile che il condannato non avesse avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui comma 5.

## **OSSERVA IN DIRITTO**

3. - Il quarto motivo di ricorso e' fondato e merita accoglimento e l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trieste.

3.1 - Poiche' nel procedimento esecutivo penale devono considerarsi estese al soggetto interessato tutte le garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato nel procedimento di cognizione, in quanto praticabili, anche il procedimento di notificazione, nell'ambito dell'esecuzione, deve compiersi con l'osservanza di tutte le disposizioni dettate con riguardo all'imputato; deve pertanto ritenersi possa essere emesso il decreto di irreperibilita' in fase esecutiva (Cass., Sez. 5, 19 gennaio 1994, n. 273, rv. 196570, Gallinaro). E' lo stesso articolo 670 c.p.p., comma 1 che del resto lo prevede stabilendo che quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non e' divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita' del condannato, lo dichiara..".

3.2 - Anche il secondo motivo di gravame e' privo di pregio e va rigettato.

3.2.1 - L'articolo 656 c.p.p., comma 5 prevede espressamente che l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, In difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio.

Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimita', la nomina di altro difensore di ufficio immediatamente reperibile, ma non iscritto nell'elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, per il caso di

assenza del difensore di ufficio originariamente designato, non e' causa di nullita' di ordine generale ai sensi dell'articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c) (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che l'inosservanza della regola prevista dall'articolo 97 c.p.p., comma 2, puo' configurare una nullita' generale solo se la parte che la deduce dimostri che tale inosservanza abbia cagionato in concreto una lesione o menomazione del diritto di difesa, il che nel caso di specie non puo' dirsi) (Cass., Sez. 3, 2 dicembre 2008, n. 5496, rv. 242475, Vergati, n. 45915 del 2001 rv. 220387, n. 14742 del 2004 rv. 228528, n. 35178 del 2005 rv. 232569, n. 22934 del 2006 rv. 235235).

3.3 - Parimenti destituito di fondamento e' il terzo motivo di doglianza.

3.3.1 - Non vi e' nessun motivo per ritenere che le ricerche fossero state nella fattispecie insufficienti come dei resto da ampiamente atto il giudice (l'unica ricerca non eseguita e' presso 11 luogo ove prestata eventualmente attivita' lavorativa e non risulta che il (OMISSIS) lavorasse), ne' il ricorrente indica quali siano le ricerche diverse ed ulteriori che non sono state effettuate. Ne' l'Autorita' giudiziaria aveva l'obbligo di ricercare il prefato all'estero, condizione anche questa non risultante dagli atti.

3.4 - Il quarto motivo di ricorso, come gia' detto, e' invece fondato. Il giudice non ha dato contezza dell'effettivita' della conoscenza del provvedimento di sospensione dell'esecuzione in capo all'odierno ricorrente posto che il mero recupero da parte dell'Autorita' giudiziaria per la fase esecutiva del difensore di ufficio che aveva prestato il proprio ministero nell'interesse del (OMISSIS) nella fase di cognizione, giusta la carenza di un rapporto fiduciario tra imputato e difensore nominato d'ufficio, non poteva di per se' provare, senza le opportune informazioni, e anzi rendeva improbabile che il (OMISSIS) avesse avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui all'articolo 656 c.p.p., comma 5. Non e' stato in altri termini chiarito dal Tribunale se la conoscenza legale del provvedimento era equivalsa alla conoscenza concreta dello stesso da parte del prefato, in modo cioe' utile ai dispiego dei propri diritti defensionali. Su tale specifico profilo il giudice e' incorso dunque in un'omessa motivazione avendo

posto in essere, ai sensi dell'articolo 656 c.p.p., comma 8 bis, una violazione di legge censurabile in questa sede.

Ne consegue che deve adottarsi pronunzia al sensi dell'articolo 623 c.p.p. come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trieste.